



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sent. 14251/09
Rep. 11636/09

Sezione quarta civile

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott.ssa Gianna Vallescura

Presidente

dott. Giovanni B. Rollero

Giudice

dott.ssa Anna Bellesi

Giudice Est.

Nella camera di consiglio del 3 novembre 2009, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.21938/2003 promossa

DA

[REDACTED] (C.F.

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Bognanni e Matteo D'Ambrosio, presso il cui studio, in Milano, Via Ponchielli, 6, è elettivamente domiciliata, per delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED],

[REDACTED] (C.F. [REDACTED] e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED],

difesi dagli avv.ti Fabio Franceschini e Sylvain Lebertre, presso il

cui studio, in Milano, Via A. Bertani, 14, sono elettivamente domiciliati, giusta delega a margine della comparsa di risposta

CONVENUTI

Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima

Ragioni della decisione

████████████████████, moglie del defunto ██████████████████████
deceduto a Milano il 29.10.2001, lamenta la lesione dei propri
diritti ereditari e chiede la reintegrazione della quota alla stessa
riservata, ai sensi dell'art.542 c.2° c.c.

Infatti, con testamento datato 20.1.1990 e pubblicato il 22.1.2002,
████████████████████ lasciava ai tre figli nati dal suo primo matrimonio
tutto quanto allo stesso pervenuto dal padre prima del suo secondo
matrimonio nonché la parte disponibile del suo "eventuale"
patrimonio.

Posto che, ai sensi dell'art.542 c.c., quando i figli sono più di uno,
al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto, occorre
verificare, in base all'accertamento della consistenza dell'asse
ereditario, se la doglianza dell'attrice è fondata.

In via preliminare, i convenuti hanno eccepito l'improponibilità
dell'azione in quanto l'attrice non ha accettato l'eredità con
beneficio d'inventario, ai sensi dell'art.564 c.c.

L'eccezione è infondata.

Infatti, si osserva che l'accettazione con beneficio d'inventario è
condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione delle donazioni
e dei legati e che, comunque, ██████████████████████ agisce nei
confronti dei coeredi e la norma invocata dai convenuti prevede
che il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario non possa chiedere la riduzione delle donazioni e dei
legati "*salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone
chiamate come coeredi*".

Sulla base dei documenti prodotti, è emerso che il patrimonio del de cuius, per quanto attiene alle poste attive, è costituito esclusivamente dai beni immobili siti nel Comune di [REDACTED]

Nessuna prova è stata infatti fornita dai convenuti circa l'esistenza di conti bancari e postali.

Al riguardo, si rileva che all'assenza di prova non può supplirsi, come i convenuti vorrebbero, con ordini di esibizione da parte del giudice, ai sensi dell'art.210 c.p.c., ordini che presuppongono che sia stata già dimostrata l'esistenza dei documenti da esibire.

Parimenti, nessuna prova è stata fornita in ordine alle somme ricavate dalla vendita dell'auto del defunto.

Infine, relativamente ai beni mobili che arredano la casa coniugale, fermo il principio che sugli stessi grava il diritto di uso della signora [REDACTED] e considerato che nulla è stato dedotto circa la presenza di oggetti e suppellettili di particolare pregio, deve ritenersi che gli stessi non abbiano un valore tale da poter incidere sulla consistenza del patrimonio ereditario e, comunque, va detto che, nonostante i convenuti sostengano che i beni che arredano la casa coniugale debbano essere ricompresi nell'attivo ereditario, nulla essi osservano riguardo a quelli che arredano l'abitazione di [REDACTED], sui quali la signora [REDACTED] non ha avanzato pretese, pur lamentando che, da parte dei figli del de cuius, non le è stato neppure consentito di accedere all'immobile.

Relativamente alle passività, possono essere ricomprese nei debiti dell'eredità le spese funerarie sostenute dai convenuti, da ritenersi provate nella misura di € 3.306,00, in quanto le stesse sono documentate dalla fattura della [REDACTED] del 2.11.2001 (docc.1/A-1/D di parte convenuta).

Non può invece reputarsi fondata la richiesta di parte convenuta di calcolare nel passivo ereditario le spese legali che [REDACTED] [REDACTED] asserisce di aver anticipato, corrispondendo la somma di € 3.820,65 al legale che prestò la propria opera professionale in favore del defunto padre in un processo penale.

Infatti, al riguardo è stata prodotta una parcella, peraltro non sottoscritta dal legale (doc.2/A di parte convenuta), ma non la ricevuta di pagamento.

Al fine di accertare il valore dell'attivo ereditario, è stata espletata c.t.u. sul compendio immobiliare sito nel Comune di [REDACTED]

In proposito, va detto che le pretese avanzate dall'una e dall'altra parte riguardo ad esborsi sostenuti per asserite migliorie consistenti in opere edili non hanno fondamento.

Infatti, quanto alle spese che i convenuti sostengono di aver affrontato, non sono state prodotte fatture o ricevute fiscali, ma soltanto prospetti unilateralmente predisposti dagli stessi e copie di ricevute di vaglia intestati a terzi e, soprattutto, anche se gli esborsi risultassero provati, manca la prova che il defunto [REDACTED] si fosse riconosciuto debitore dei relativi importi nei confronti dei figli.

Quanto all'attrice, la stessa soltanto con la memoria istruttoria di replica e, quindi, tardivamente, ha prodotto la documentazione che attesterebbe gli esborsi affermati.

Il c.t.u. ha stimato il valore dei beni siti in [REDACTED] comprensivo del valore delle migliorie, alla data di apertura della successione, nella misura di € 34.225,00, calcolando anche stime alternative per l'ipotesi che si voglia dedurre il valore delle migliorie apportate dalle parti.

Posto che, per quanto si è già detto, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alle pretese delle parti che traggono origine da spese sostenute a vantaggio dell'immobile da dividere, deve assumersi che l'importo predetto di € 34.225,00 rappresenti l'effettivo valore del compendio ereditario.

Va precisato, inoltre, in considerazione dei rilievi critici formulati dai convenuti, che il c.t.u., [REDACTED] ha fornito adeguata motivazione del criterio di stima utilizzato.

Pertanto, il collegio reputa di poter condividere le considerazioni svolte dall'esperto in relazione alla correttezza del ricorso ad un criterio che è quello di cui si avvalgono, per prassi consolidata, in operazioni di credito fondiario, gli istituti che operano in tale settore.

I convenuti, "*in via subordinata riconvenzionale*", per l'ipotesi in cui venga riconosciuta all'attrice una quota di comproprietà indivisa ereditaria sugli immobili siciliani che appartennero al padre, hanno formulato congiuntamente domanda di attribuzione ai sensi dell'art.720 c.c.

La domanda deve essere accolta.

Infatti, risulta accertata la lesione della quota di riserva di un quarto spettante a [REDACTED] ai sensi dell'art.542 c.c. e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dall'art.554 c.c., va disposta la reintegrazione di detta quota attraverso la riduzione, nei limiti della quota medesima, delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre.

Ne deriva che ~~che~~ all'attrice deve essere riconosciuta la quota di un quarto del patrimonio ereditario e, quindi, di un quarto del

compendio immobiliare di [REDACTED] che rappresenta la totalità del patrimonio ereditario medesimo.

Posto che lo stesso non è divisibile in porzioni corrispondenti alle quote dei coeredi, sussistono i presupposti di applicabilità dell'art.720 c.c. ed i beni immobili debbono essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni dei convenuti coeredi che ne hanno chiesto l'attribuzione. X

Poiché il relictum accertato alla data di apertura della successione è pari ad € 34.225,00, dai quali vanno detratti € 3.306,00, che rappresentano il passivo ereditario, e poiché all'attrice compete la quota di riserva di un quarto, alla stessa va riconosciuto l'importo di € 7.729,75 (pari ad € 8.556,25 - € 826,50).

Va quindi dichiarato, fra le due parti in causa, lo scioglimento della comunione relativamente al compendio immobiliare sito in [REDACTED] previa detrazione del 25% del passivo ereditario accertato nella misura complessiva di € 3.306,00 (pari, pertanto, ad € 826,50).

La quota dell'attrice va assegnata ai convenuti che ne hanno fatto richiesta, ma l'effetto traslativo derivante dalla sentenza è subordinato al pagamento della somma di € 7.729,75 da parte degli stessi, in proporzione alle rispettive quote.

Ciascuno dei convenuti, in particolare, sarà tenuto al pagamento nei limiti della propria quota e dovrà pertanto corrispondere il 25% di detto importo, pari ad € 2.576,58, oltre agli interessi legali dall'apertura della successione al saldo effettivo,

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e andranno pertanto rifuse dai convenuti all'attrice.

Le spese di c.t.u. già liquidate in complessivi € 2.600,00 oltre accessori, vanno infine poste definitivamente a carico dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:

- dichiara che [redacted] quale erede legittimaria di [redacted] ha diritto alla quota di riserva pari ad un quarto del patrimonio del de cuius, ai sensi dell'art.542 c.c.;

- riduce le disposizioni contenute nel testamento olografo di [redacted] del 20.1.1990, pubblicato in data 22.1.2002 per atto dott. Giulio Dallari, notaio in Maranello, repertorio n.102094, in favore di [redacted]

[redacted] in modo che sia reintegrata la quota di riserva spettante alla legittimaria [redacted] determinata in € 7.729,75;

- dispone lo scioglimento della comunione relativamente ai seguenti beni siti in Comune di [redacted]

a) fabbricato rurale con annesso terreno, così censito in catasto terreni di detto Comune:

foglio 8, mappali 44 di are 1.20, 45 di are 63.80

b) fabbricato rurale così censito in catasto di detto Comune:

catasto terreni:

foglio 8, mappale 43 di are 0.46;

catasto fabbricati:

foglio 8, mappale 43, cat.A/4, cl.2, vani 4,5;

- assegna ai convenuti la quota dell'attrice;

- determina l'importo che i convenuti sono tenuti a versare, a titolo di conguaglio per l'assegnazione della quota predetta, nella

M

misura di € 7.729,75 e li condanna a pagare all'attrice detto importo, ciascuno nella misura di € 2.576,58, oltre interessi legali dall'apertura della successione al saldo effettivo, subordinando al pagamento l'effetto traslativo derivante dalla sentenza;

- condanna i convenuti a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.019,81, di cui € 1459,81 per spese, € 2.270,00 per diritti ed € 4.290,00 per onorari, oltre spese generali, nella misura del 12,50% di diritti e onorari, e oneri di legge;

- pone le spese di c.t.u., già liquidate in complessivi € 2.600,00 oltre accessori, definitivamente a carico di parte convenuta.

- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.

Così deciso in Milano, in data 3 novembre 2009



Il Giudice Estensore

Anna Bellesi



Il Presidente

Gianna Vallescura



30.11.09
Il Cancelliere C1
Carloni Stefano